



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                |                       |                              |
|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SPANO'</b>  | <b>FERNANDO</b>       | <b>Presidente e Relatore</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>ALTIERI</b> | <b>ANTONIO</b>        | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> | <b>ORIO</b>    | <b>ATTILIO FRANCO</b> | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5045/2016  
depositato il 16/05/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 909/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:

LO CONTE ANTONELLA TIZIANA  
C DA CARDITO 50/2 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010301747/2014 IRPEF-ADD.REG. 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010301747/2014 IRPEF-ADD.COM. 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010301747/2014 IRPEF-ALIQUOTE 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5045/2016

UDIENZA DEL

12/12/2017 ore 09:30

N°

10769/17

PRONUNCIATA IL:

12-12-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19-12-2017

Il Segretario

*Donato Sef*



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 12/12/2017  
R.G.A. 5045/16

**FATTO**

Con la sentenza 909/2015 la sezione 5 della CTP di Salerno aveva accolto il ricorso della sig.ra Lo Conte Antonella Tiziana avverso l'avviso di accertamento in epigrafe annullandolo, in quanto, trattandosi di accertamento per maggior reddito di partecipazione alla PM Gestioni Srl, con sentenza 244/05/15 la CTP di Avellino accogliendone il ricorso, aveva già annullato l'accertamento di maggior reddito in capo alla suddetta società.

L'Ufficio nel suo appello lamenta l'errore di giudizio dei primi giudici rispetto alle proprie eccezioni che sono quelle rivolte nel ricorso avverso la società. Chiede pertanto riforma della sentenza e vittoria di spese.

Resiste con proprie note la Contribuente, rilevando preliminarmente nell'appello la mancanza di motivi specifici, e precisando che l'appello avverso la sentenza n. 244/05/15 è stato dichiarato inammissibile da questa stessa sezione 4 della CTR della Campania con sentenza n. 5608/17. Chiede pertanto il rigetto dell'appello dell'Ufficio con vittoria di spese.

**OSSERVA**

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene infondato l'appello dell'Ufficio.

Infatti il Collegio rileva che, atteso che la determinazione del reddito di partecipazione del socio è direttamente collegata alla definizione di quello di impresa della società, bisogna confermare la sentenza di primo grado; infatti, questa stessa Sezione con sentenza n. 244/05/15 del 5.6.17 depositata in data 20.06.17, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Avellino confermando l'annullamento dell'accertamento in capo alla PM Gestioni Srl. Le spese del grado seguono il principio della soccombenza e sono determinate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello e condanna l'appellante Ufficio alle spese del grado che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Salerno, li 12 dicembre 2017

Il Presidente estensore

Commissione I. in D. P. della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

in data 19-12-2017

Il Segretario D. De Leo



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                |                       |                              |
|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>SPANO'</b>  | <b>FERNANDO</b>       | <b>Presidente e Relatore</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>ALTIERI</b> | <b>ANTONIO</b>        | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> | <b>ORIO</b>    | <b>ATTILIO FRANCO</b> | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                |                       |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5045/2016  
depositato il 16/05/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 909/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO  
contro:  
LO CONTE ANTONELLA TIZIANA  
C DA CARDITO 50/2 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**  
CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010301747/2014 IRPEF-ADD.REG. 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010301747/2014 IRPEF-ADD.COM. 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010301747/2014 IRPEF-ALIQUOTE 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 5045/2016

UDIENZA DEL

12/12/2017 ore 09:30

N°

10769/17

PRONUNCIATA IL:

12-12-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19-12-2017

Il Segretario

*Donato Sef*



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 12/12/2017  
R.G.A. 5045/16

**FATTO**

Con la sentenza 909/2015 la sezione 5 della CTP di Salerno aveva accolto il ricorso della sig.ra Lo Conte Antonella Tiziana avverso l'avviso di accertamento in epigrafe annullandolo, in quanto, trattandosi di accertamento per maggior reddito di partecipazione alla PM Gestioni Srl, con sentenza 244/05/15 la CTP di Avellino accogliendone il ricorso, aveva già annullato l'accertamento di maggior reddito in capo alla suddetta società.

L'Ufficio nel suo appello lamenta l'errore di giudizio dei primi giudici rispetto alle proprie eccezioni che sono quelle rivolte nel ricorso avverso la società. Chiede pertanto riforma della sentenza e vittoria di spese.

Resiste con proprie note la Contribuente, rilevando preliminarmente nell'appello la mancanza di motivi specifici, e precisando che l'appello avverso la sentenza n. 244/05/15 è stato dichiarato inammissibile da questa stessa sezione 4 della CTR della Campania con sentenza n. 5608/17. Chiede pertanto il rigetto dell'appello dell'Ufficio con vittoria di spese.

**OSSERVA**

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene infondato l'appello dell'Ufficio.

Infatti il Collegio rileva che, atteso che la determinazione del reddito di partecipazione del socio è direttamente collegata alla definizione di quello di impresa della società, bisogna confermare la sentenza di primo grado; infatti, questa stessa Sezione con sentenza n. 244/05/15 del 5.6.17 depositata in data 20.06.17, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Avellino confermando l'annullamento dell'accertamento in capo alla PM Gestioni Srl. Le spese del grado seguono il principio della soccombenza e sono determinate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello e condanna l'appellante Ufficio alle spese del grado che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Salerno, li 12 dicembre 2017

Il Presidente estensore

Commissionario T. A. in D. Pendenza della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

in data 19-12-2017

Il Segretario Delle Sese